

Procedura aperta n. 102/2023

Quesito del 09.01.2024

Quesito n. 1

In riferimento alla presente procedura, siamo a richiedere cortesemente il seguente chiarimento:

Al paragrafo 18.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica, al punto 5.3 viene richiesto il Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS conforme al Regolamento CEE n.1221/2009) in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia o certificazione equivalente.

Tuttavia, occorre rilevare che possesso della registrazione EMAS risulta equipollente al possesso della certificazione ISO 14001. Invero, anche la giurisprudenza amministrativa, proprio sul punto, ha avuto modo di rilevare che "(...) La funzione della certificazione EMAS - ai sensi del d.m. 13 febbraio 2014 - costituisce un mezzo di prova - alternativo ad altre certificazioni e non ricopre carattere assorbente - del requisito di gestione ambientale posseduto dall'impresa; ii. La registrazione EMAS non costituisce l'unica certificazione sul possesso di un adeguato sistema di gestione ambientale ...potendosi offrire la prova del visto requisito con altre equipollenti certificazioni di qualità aziendale (OHAS8001: 2008 UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004), rilasciate per le attività corrispondenti all'oggetto. Inoltre - ad avviso del Collegio - il richiamo che viene operato da numerose norme giuridiche alle certificazioni EMAS o ISO 14001 sembra porre i due strumenti su un piano di piena equivalenza, complice, da ultimo, il comune ancoraggio alla norma tecnica ISO 14001 per la strutturazione del Sistema di Gestione Ambientale delle organizzazioni che intendono certificarsi per entrambi i percorsi.

In buona sostanza, sia nello standard ISO sia in EMAS si stabiliscono i requisiti per elaborare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che è quella parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale, standardizzando le attività gestionali. (...)" [ex multis, T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, n° 31 del 25.01.2018; Consiglio di Stato, Sez. V, n° 2903/2016].

Alla luce di quanto innanzi, pertanto, si chiede conferma che la S.A. valuterà in modo eguale il possesso di una o l'altra.

Risposta n. 1

Si conferma che la S.A. valuterà in modo eguale il possesso delle certificazioni perché, in linea con la più recente giurisprudenza, la certificazione UNI ISO 14001:2015 e quella EMAS sono da ritenersi equivalenti.

Quesito n. 2

Alla pagina 5 del documento "schema di presentazione dell'offerta tecnica" è indicato quanto segue: *n.b. la relazione tecnica dovrà essere massimo di 10 pagine (non sono da considerare le clausole di premialità relative al criterio tabellare n. 7).*

Al punto 16 offerta tecnica del disciplinare di gara, al paragrafo a) viene indicato: *tale relazione dovrà essere di massimo 10 pagine (una pagina corrisponde a due facciate) .*

Nel capoverso successivo si indica *il progetto tecnico di inserimento lavorativo di persone svantaggiate dovrà essere formulato con un massimo di 5 pagine.*

E' corretta quindi l'interpretazione generale che una pagina significa due facciate?

E se sì, le 10 facciate da dedicarsi all'inserimento lavorativo da compilarsi all'interno dell'offerta tecnica sono riferite al punto 1 nei sub paragrafi da 1 a 4 che quindi, ribadiamo, dovranno essere compilate per un massimo di 10 facciate? E' corretto?

Risposta n. 2

Il progetto tecnico di inserimento lavorativo di personale svantaggiato deve essere di massimo 5 pagine (1 pagina = 2 facciate).

La relazione tecnica deve essere di massimo 10 pagine (1 pagina = 2 facciate).